



GBM BANCA
GRUPPO BANCARIO MEDITERRANEO

Regolamento Aziendale

*“Procedure in materia di operazioni con
Parti Correlate e Soggetti Collegati”*

Disposizioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011 in materia
di *“Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei
gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati”*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione 9 novembre 2007

Aggiornato con:

- delibera del CdA del 24 luglio 2012
- delibera del CdA del 13 febbraio 2014

SOMMARIO

1. Aspetti generali.....	4
1.1 OBIETTIVI	4
1.2 PROCEDURA DI ADOZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO	4
1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2. DEFINIZIONI	5
3. IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	7
4. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI	8
5. Identificazione e classificazione delle operazioni con soggetti collegati	9
5.1 OPERAZIONI RILEVANTI.....	9
5.1.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	9
5.1.1.1 CUMULO DI OPERAZIONI AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA	10
5.1.1.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
6. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO.....	10
7. OPERAZIONI ORDINARIE	10
8. OPERAZIONI CONCLUSE CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE O CON SOCIETÀ SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE.....	11
9. OPERAZIONI URGENTI.....	11
10. CASI di esenzione e deroga.....	12
11. LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI	12
11.1 LIMITI PRUDENZIALI	12
11.2 MONITORAGGIO E INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIALI.....	13
11.3 CASI DI SUPERAMENTO	13
12. PROCEDURA DELIBERATIVA	14
12.1 ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI DI MAGGIORE O MINORE RILEVANZA.....	14
12.2 PRE – DELIBERA E PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	14
12.3 DELIBERA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI DI MAGGIORE O MINORE RILEVANZA.....	15
12.4 OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB	16
12.5 OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI.....	16
13. Segnalazioni di vigilanza.....	16
14. INFORMATIVA E CONTROLLI INTERNI	16
15. DISPOSIZIONI FINALI	17

1. ASPETTI GENERALI

1.1 OBIETTIVI

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la procedura per l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dal GRUPPO BANCARIO MEDITERRANEO in tutte le sue componenti, GBM Holding S.p.A. (di seguito, la "Capogruppo"), GBM Banca S.p.A. (di seguito, la "Banca"), GBM Merchant S.p.A. (di seguito, la "Merchant"), attraverso l'esame preventivo o l'approvazione delle operazioni, ai sensi della Circolare n. 263 - Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche, al Titolo V - Capitolo 5, "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito, per brevità, anche la "Circolare").

Ai sensi della Circolare, il presente Regolamento individua:

- il perimetro dei soggetti collegati;
- le operazioni con soggetti collegati;
- i criteri per la rilevazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza;
- le regole riguardanti le fasi del processo deliberativo delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti e dell'Organo di controllo;
- i casi di deroga ed esenzione ai quali la Banca intende fare ricorso, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati;
- i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- i flussi informativi, sia nell'ambito della Banca che del Gruppo.

Nel regolare i diversi profili su elencati si è ritenuto di presidiare con puntualità e rigore corretti procedimenti di efficiente allocazione delle risorse.

1.2 PROCEDURA DI ADOZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere analitico e motivato, da ritenersi vincolante, espresso dagli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale, sulla complessiva idoneità dello stesso a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia, e da ritenersi vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria in merito all'idoneità dello stesso a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia.

Il medesimo iter di cui sopra è seguito:

- nel caso di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali del Regolamento;
- nel caso in cui debba essere deliberata la proposta, da inoltrare all'Assemblea, per la modifica dello Statuto, eventualmente necessaria per l'adeguamento alle disposizioni normative.

La Funzione di Compliance verifica l'efficacia del presente Regolamento e la sua conformità alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente e, nell'ambito della Relazione annuale, fornisce specifica informativa sui punti sopra enunciati. Propone le modifiche al presente Regolamento che dovesse ritenere necessarie e/o opportune.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca.

1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, al Titolo V Capitolo 5, "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati", circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011;
- Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, di seguito abbreviato come TUB) relativamente agli art.53, comma 1 - lettere b) e d), comma 4, comma 4-ter, comma 4-quater e art.67, comma 1 lettere b) e d), art. 136 Obbligazioni degli esponenti bancari e art. 137 Mendacio e falso interno bancario;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277;

- Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008, in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;
- Artt. 2391, 2391-bis e 2634 del Codice Civile.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento si intendono:

- **Amministratore Indipendente:** l'amministratore che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 16 dello Statuto vigente della Banca, e che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c..
- **Attività di Rischio:** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione rischi¹;
- **Controllate:** le società direttamente o indirettamente controllate dalla Banca ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- **Controllo:** ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
 - b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, la società finanziaria Capogruppo e/o in altre società del gruppo, ivi inclusi gli intermediari vigilati. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quelle di direttore generale;
- **Influenza Notevole:** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei dritti di voto nell'Assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - a) essere rappresentanti nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'Assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - c) l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite in precedenza, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente ad influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **Operazioni con Soggetti Collegati:** le operazioni definite tali nel paragrafo 5;
- **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati individuate come tali nel paragrafo 5.1.1;

¹ Cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione I, par 3 della Circolare di Banca d'Italia n. 263 nonché le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

- **Operazioni di Minore Rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati individuate come tali nel paragrafo 5.1.2;
- **Operazione ordinaria:** l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- **Operazioni di Importo Esiguo:** le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 6;
- **Operazioni Infragruppo:** quella che vede come controparti solamente una o più società del gruppo;
- **Partecipante:** il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- **Parte Correlata:** i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca, con la società finanziaria capogruppo e/o con altre società del gruppo, ivi inclusi gli intermediari vigilati:
 - a) l'esponente aziendale;
 - b) il partecipante;
 - c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - d) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del gruppo è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- **Parte Correlata Non Finanziaria:** una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive². La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui alle lettere c) e d) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- **Patrimonio di Vigilanza:** l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione rischi³;
- **Società Collegata:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
- **Soggetti Connessi:**
 - a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - b) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle lettere b) e c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, come controllo con la medesima parte correlata;
 - c) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- **Soggetti Collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, la Banca fa riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla Capogruppo per l'intero gruppo bancario;
- **Stretti Familiari:** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

² Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, analizzando quelli di conto economico.


³ Cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione I, par. 3 della Circolare di Banca d'Italia n.263.

3. IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Le principali fasi del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate possono essere sintetizzate:

- acquisizione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati come censito dalla Capogruppo con riferimento a tutte le componenti del Gruppo;
- verifica della presenza della controparte nel perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati;
- rilevazione delle dimensioni dell'operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dal presente Regolamento e conseguente sua qualificazione;
- coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti nell'istruttoria dell'operazione;
- acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, non vincolante espresso da parte degli Amministratori Indipendenti, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate;
- trasmissione della pratica all'organo competente a deliberare sulla base della tipologia di operazione e/o controparte.

Di seguito la tabella di sintesi riepilogativa delle principali fasi/attività del processo:



4. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

Il Gruppo si dota di apposite procedure organizzative e informatiche, finalizzate alla ricognizione dei soggetti collegati ed alla individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto.

Per l'applicazione a livello individuale, la Banca fa riferimento al medesimo perimetro di "soggetti collegati" determinato dalla Capogruppo per l'intero gruppo bancario; a tal riguardo, la Capogruppo mantiene un elenco dei soggetti collegati per l'intero gruppo e provvede ad aggiornarlo.

La Banca identifica le Parti Correlate e nei limiti dell'ordinaria diligenza individua i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni richieste e/o ricevute in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, la Banca e la Capogruppo censiscono come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I soggetti collegati sono identificati anche sulla base delle dichiarazioni fornite dagli Esponenti Aziendali di ogni Società componente il Gruppo, i quali sono tenuti a comunicare alla Segreteria Generale della Capogruppo ogni variazione rilevante rispetto alle informazioni fornite in sede di censimento iniziale.

La raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei Soggetti Collegati sono eseguite tramite apposita procedura informatica, avvalendosi di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale dei Rischi, Cerved, etc.)

Le parti correlate sono tenute a cooperare al processo di identificazione, fornendo informazioni complete e veritiere, al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, con particolare riferimento all'identificazione dei soggetti connessi.

Le parti correlate sono altresì tenute a comunicare tempestivamente alla filiale con cui intrattengono rapporti, eventuali circostanze sopravvenute, per loro conosciute o conoscibili, tali da comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Con cadenza annuale, la Segreteria Generale della Capogruppo richiede alle parti correlate di rendere/confermare/aggiornare le informazioni inserite nel relativo applicativo informatico.

Il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti e tra questi e ciascuna società del gruppo, ovvero la Capogruppo e le società del gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuito alla Funzione Risk Management, di concerto con l'Area Crediti.

A tali fini, detta Funzione si avvale di tutte le informazioni disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, etc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predisporre le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi.

La Funzione di Compliance è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, per l'intero gruppo bancario. La Funzione di Compliance provvede all'alimentazione dell'applicativo informatico di supporto, con l'inserimento/aggiornamento delle informazioni acquisite.

Tutte le Funzioni della Banca interessate sono tenute a trasferire tempestivamente alla Funzione di Compliance le informazioni relative al processo di identificazione dei soggetti collegati.

5. IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- a) quelle effettuate tra componenti del gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, in quanto conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- d) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

5.1 OPERAZIONI RILEVANTI

Sono considerate rilevanti tutte le operazioni non qualificate come di importo esiguo (cfr. paragrafo 6 – Operazioni di importo esiguo).

Le operazioni rilevanti si suddividono in:

- a) Operazioni di maggiore rilevanza;
- b) Operazioni di minore rilevanza.

5.1.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

A) Sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato, è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo le seguenti modalità, applicabili a seconda della specifica operazione:

Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- c) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

B) Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia di rilevanza, sempre del 5% va calcolata secondo le modalità di seguito specificate in relazione al calcolo dell'"Indice di rilevanza dell'attivo":

Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca⁴. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla

⁴ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

Capogruppo; ove possibile, analoghi dati sono utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalla partecipazione), il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

5.1.1.1 CUMULO DI OPERAZIONI AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.

5.1.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono considerate di minore rilevanza le operazioni con soggetti collegati in cui uno degli indici di maggiore rilevanza di cui al paragrafo 5.1.1, applicabili a seconda della specifica operazione, risulta minore o uguale alla soglia del 5% e il cui controvalore è superiore a 250.000 euro (Cfr. paragrafo 6 – Operazioni di importo esiguo).

6. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Si tratta di tutte le operazioni concluse con soggetti collegati i cui importi, utilizzati per il calcolo degli indici riportati nel paragrafo 5.1.1, laddove applicabili, sono minori o uguali a 250.000 euro, ovvero al corrispettivo controvalore in altra divisa.

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dalla presente procedura per le operazioni con soggetti collegati.

Rimangono fermi i limiti in capo all'organo/struttura delegato dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe tempo per tempo vigente.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio (o nel corso degli ultimi 12 mesi) con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini della valutazione dell'operazione.

7. OPERAZIONI ORDINARIE

Si tratta di operazioni con soggetti collegati, di minore rilevanza, che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Al fine di definire le operazioni ordinarie, la Banca considera:

- la riconducibilità all'ordinaria attività, con riferimento alle operazioni abitualmente concluse nonchè al rispetto dei principali indicatori utilizzati in analoghe operazioni per la valutazione del merito creditizio;
- l'oggettività delle condizioni, con riferimento a quelle abitualmente praticate;
- la semplicità dello schema economico-contrattuale e la sua conformità agli schemi abitualmente adoperati dalla Banca con riguardo a tutti i suoi elementi (quali ad esempio condizioni economiche, garanzie, durata, etc.);
- la contenuta rilevanza quantitativa.

I criteri sopra definiti si applicano a qualunque tipologia di parte correlata.

Rimangono fermi i limiti in capo all'organo/struttura delegato dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe tempo per tempo vigente.

Nel caso di operazioni ordinarie non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dalla presente procedura per le operazioni con soggetti collegati; tuttavia, è previsto che:

- la delibera contenga elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione;
- siano predisposti almeno una volta l'anno flussi informativi, di tipo aggregato, a cura dell'Area Risk Management, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

8. OPERAZIONI CONCLUSE CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE O CON SOCIETÀ SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE

Si tratta di operazioni con o tra società controllate, ovvero operazioni con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano interessi significativi di altri soggetti collegati.

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con soggetti collegati; tuttavia, con riferimento a tali operazioni sono garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, come previsto al successivo paragrafo 14, idonei a consentire, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Le entità del gruppo si attengono agli indirizzi forniti dalla Capogruppo nell'avvalersi della presente deroga, con particolare riguardo alle valutazioni relative alla sussistenza di eventuali interessi significativi di altri soggetti collegati, nonché alle specifiche fattispecie che siano indicative della presenza di tali interessi.

9. OPERAZIONI URGENTI

Solo in caso di comprovata eccezionalità possono disporsi operazioni urgenti, d'intesa fra il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.

In ogni caso non possono essere considerate come urgenti le Operazioni di Maggiore rilevanza come definite al paragrafo 5.1.1.

Nei casi di operazioni urgenti non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dalla presente procedura per le operazioni con soggetti collegati; tuttavia è previsto che:

- la sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte;
- in caso di operazioni che ricadano nella competenza deliberativa del Direttore Generale o del Consiglio di Amministrazione, tutti gli Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione, Direttore

Generale e Collegio Sindacale), devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli amministratori indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea.

10. CASI DI ESENZIONE E DEROGA

Le tipologie di operazioni per le quali la Banca prevede l'esenzione dagli ordinari obblighi procedurali sono le seguenti:

- OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO;
- OPERAZIONI ORDINARIE;
- OPERAZIONI CONCLUSE CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE O CON SOCIETÀ SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE;
- OPERAZIONI URGENTI.

Seppur rientranti nei su elencati casi di esenzione o deroga, le operazioni che generano attività di rischio, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali.

La delibera e l'esecuzione dell'operazione con soggetti collegati, che è stata qualificata come esente è in capo all'organo/struttura delegato dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe tempo per tempo vigente.

A prescindere dal processo di validazione e verifica applicabile, i responsabili della struttura aziendale che deliberano tali operazioni conservano adeguate evidenze di natura documentale sulle modalità esecutive e sulle condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione, al fine di assicurarne piena trasparenza e verificabilità.

Nella lavorazione delle richieste di affidamento, la priorità viene assegnata in relazione all'ordine cronologico delle date di richiesta degli affidamenti.

11. LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

11.1 LIMITI PRUDENZIALI

Secondo quanto disposto da Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro ben precisi limiti riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo, tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato, di seguito indicati:

- Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:
 - a) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale, un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - b) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto a o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - c) 15% negli altri casi.
- Verso un'altra Parte Correlata e relativi soggetti connessi:
 - a) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia esponente aziendale;
 - b) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

- c) 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto b o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- d) 20% negli altri casi.

Nel rispetto dei limiti consolidati, la Banca può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (individuato a livello di gruppo) – indipendentemente dalla natura finanziaria o meno della Parte Correlata - entro il limite del 20% del Patrimonio di Vigilanza individuale (limite di concentrazione dei rischi).

Sono escluse dal calcolo del limite prudenziale di concentrazione dei rischi le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario stesso e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

11.2 MONITORAGGIO E INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIALI

La Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato - sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti anche in relazione ai livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

La Funzione Risk Management segnala tempestivamente al Direttore Generale l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Banca nonché alle altre Società del gruppo.

11.3 CASI DI SUPERAMENTO

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati viene assicurato in via continuativa.

Le attività di rischio per le quali risultino superati i limiti sin qui previsti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o della Capogruppo (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto), devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Capogruppo predisponde, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, definendo le relative procedure anche con riguardo al raccordo operativo con la Banca, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

12. PROCEDURA DELIBERATIVA

12.1 ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI DI MAGGIORE O MINORE RILEVANZA

Il Responsabile Area Crediti con il supporto della struttura richiedente qualifica l'operazione come di maggiore o minore rilevanza e valuta l'iter di approvazione opportuno; a tal fine il Responsabile Area Crediti si relaziona periodicamente e con congruo anticipo con l'Area Risk Management per la verifica dei limiti patrimoniali.

Nell'istruttoria delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, devono essere dettagliatamente esaminate le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti dell'operazione stessa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Nella lavorazione delle richieste di affidamento, la priorità viene assegnata in relazione all'ordine cronologico delle date di richiesta degli affidamenti.

Nel caso l'istruttoria concluda che le condizioni economiche e contrattuali applicate all'operazione sono equivalenti a quelle di mercato o *standard*, praticate nei confronti di parti non correlate e soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio, la documentazione predisposta deve contenere elementi di idoneo riscontro.

Eventuali scostamenti che dovessero essere in via eccezionale proposti in fase istruttoria devono essere puntualmente documentati e motivati in ragione della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca.

Le proposte di delibera devono evidenziare in modo chiaro che si tratta di Operazione con Parte Correlata o con Soggetto a questo Connesso e devono riportare le conclusioni istruttorie sugli elementi di contenuto sopra indicati.

12.2 PRE – DELIBERA E PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.

Le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati sono approvate, sia nel caso di maggiore che di minore rilevanza, previo parere motivato obbligatorio, ma non vincolante, degli Amministratori Indipendenti.

Completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.), viene trasmessa dal Responsabile Area Crediti agli Amministratori Indipendenti con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi.

Gli Amministratori Indipendenti possono altresì farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nel rispetto dei limiti di un budget di spesa determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori Indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire anche con modalità informatiche o a mezzo fax.

Ai fini della redazione del parere, gli Amministratori Indipendenti non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo.

La documentazione istruttoria e il parere degli Amministratori Indipendenti possono essere trasmessi attraverso mezzi informatici e/o fax.

I pareri richiesti agli Amministratori Indipendenti devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Gli Amministratori Indipendenti:

- esprimono parere preventivo motivato, non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- provvedono a trasmettere il proprio parere all'organo competente per la delibera, anche tramite mezzi informatici e/o fax.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, gli Amministratori Indipendenti:

- devono essere coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo;
- richiedono tutte le informazioni che ritengano necessarie al fine di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, se gli Amministratori Indipendenti rendono parere negativo o condizionato, deve essere richiesto ulteriore parere al Collegio Sindacale al quale dovrà essere fornita idonea informativa. Tale parere, non vincolante, deve essere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere del Collegio Sindacale può essere trasmesso attraverso mezzi informatici e/o fax.

12.3 DELIBERA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI DI MAGGIORE O MINORE RILEVANZA

Gli Amministratori Indipendenti esprimono parere preventivo motivato, non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

La delibera di approvazione dell'Operazione deve in ogni caso fornire adeguata motivazione in merito:

- all'interesse, all'opportunità e alla convenienza economica della Banca al compimento dell'operazione;
- alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- alle ragioni degli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli eventuali scostamenti che dovessero essere in via eccezionale approvati devono essere puntualmente documentati e motivati in ragione della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca.

L'Area Crediti fornisce agli Organi Sociali e alle Funzioni di controllo interno una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Competente a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottati, rispettivamente, dalla Capogruppo, dalla Banca e dalla Merchant.

Per le Operazioni di Minore Rilevanza, la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere di Minore Rilevanza.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, è previsto, in aggiunta a quanto sopra, che:

- **sia riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare;**
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, sia richiesto parere preventivo del Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa – nei tempi e nei contenuti - sull'operazione e la delibera di approvazione dell'operazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta nonché puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale;
- le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi siano portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

12.4 OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB

Nel caso di operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito dell'art. 136 TUB è in ogni caso richiesto il parere degli Amministratori Indipendenti come disciplinato al precedente paragrafo 12.2.

La delibera relativa deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli eventuali scostamenti che dovessero essere in via eccezionale approvati devono essere puntualmente documentati e motivati in ragione della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca.

12.5 OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI

In caso di operazioni concluse con Parti Correlate o Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, la competenza a deliberare su tali operazioni è in capo al Direttore Generale, con eccezione delle sole operazioni che rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli Organi Deliberanti osservano le cautele procedurali richieste per l'assunzione delle attività di rischio, in ragione della loro classificazione ai fini del presente Regolamento.

Il Direttore Generale, con il supporto delle Funzioni competenti, cura la trasmissione di un report mensile che riepiloga le deliberazioni assunte in materia.

13. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

In attuazione delle disposizioni emanate da Banca d'Italia, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa con cadenza trimestrale.

La segnalazione fornisce informazioni su:

- L'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata alla Banca e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
- L'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalla Banca.

14. INFORMATIVA E CONTROLLI INTERNI

La Capogruppo sovrintende ai flussi informativi ed al regime di controlli interni del Gruppo.

Per le operazioni svolte dalla Banca, l'Area Crediti fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed ai Responsabili delle Funzioni di Risk Management, Compliance e Internal Audit della Banca e della Capogruppo una completa informativa almeno trimestrale sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Qualora fossero deliberate operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o condizionato l'Area Crediti deve darne tempestiva comunicazione ai soggetti su indicati.

La Segreteria Generale cura che tali informazioni siano portate almeno annualmente a conoscenza dell'assemblea dei soci.

La Funzione di Risk Management riferisce trimestralmente circa lo stato dei rischi connessi alle operazioni con parti correlate in relazione al complessivo andamento del rischio di credito.

Sono altresì previsti almeno una volta l'anno flussi informativi, di tipo aggregato (ove ne ricorrano i presupposti), a cura dell'Area Risk Management, idonei a consentire un adeguato monitoraggio sulle operazioni ordinarie effettuate con soggetti collegati e sulle operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole.

La Funzione di Conformità verifica l'applicazione e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure relative alle operazioni con parti correlate e ne riferisce con specifica evidenziazione nella propria relazione annuale.

La Funzione di Revisione Interna verifica l'osservanza delle previsioni relative alle operazioni con parti correlate e segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca. Riferisce trimestralmente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le Funzioni di controllo, ciascuna per le proprie competenze, suggeriscono agli Organi Sociali le eventuali modifiche alle regole applicabili alle operazioni con parti correlate che dovessero ritenere necessarie e/o opportune.

Gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Il Gruppo, con cadenza almeno triennale, valuta le eventuali revisioni da apportare al presente documento, anche in base alle modifiche intervenute negli assetti proprietari nonché all'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente Procedura si rinvia alle norme vigenti in materia.

La Procedura entra in vigore dal 31 dicembre 2012.